

# **Norme in materia di prevenzione vaccinale**

Testo approvato  
dalla Camera dei deputati  
nella seduta del 3 maggio 2019

## CAPO I (Vaccinazioni obbligatorie e consigliate)

### Articolo 1

1. Per i minori di età compresa tra zero e tre anni sono obbligatorie e gratuite, in base alle specifiche indicazioni del calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, le vaccinazioni di seguito indicate:

- a) anti-morbillo;
- b) anti-rosolia;
- c) anti-parotite;
- d) anti-varicella.

2. L'avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante, ai sensi dell'articolo 1 del decreto ministeriale 15 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.6 dell'8 gennaio 1991, ovvero dagli esiti dell'analisi sierologica, esonera dall'obbligo della relativa vaccinazione.

3. Salvo quanto disposto al comma 2, le vaccinazioni di cui al comma 1 possono essere omesse o differite solo in caso di accertato pericolo per la salute dell'individuo attestato dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta.

### Articolo 2

1. Sono obbligatorie e gratuite per gli operatori sociosanitari le vaccinazioni di cui all'articolo 1, comma 1.

2. Salvo quanto disposto dal comma 1, il Ministro della Salute è autorizzato ad aggiornare, con proprio decreto, la lista delle vaccinazioni obbligatorie e gratuite per gli OSS.

### Articolo 3

1. Per i minori di età compresa tra zero e sedici anni sono consigliate e gratuite, in base alle specifiche indicazioni del calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, le vaccinazioni di seguito indicate:

- a) anti-poliomielitica;
- b) anti-difterica;
- c) anti-tetanica;

- d) anti-epatite B;
- e) anti-pertosse;
- f) anti-Haemophilus influenzale tipo b;
- g) anti-meningococcica B;
- h) anti-meningococcica C;
- i) anti-pneumococcica;
- j) anti-rotavirus.

2. Per i minori di età compresa tra tre e sedici anni le vaccinazioni di cui all'articolo 1, comma 1, diventano fortemente consigliate, persistendo il loro regime di gratuità.

#### Articolo 4

1. Per i soggetti che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età sono consigliate e gratuite, in base alle specifiche indicazioni del calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, le vaccinazioni di seguito indicate:

- a) anti-Herpes Zoster;
- b) anti-pneumococco;
- c) anti-influenzale.

#### Articolo 4

1. Per i soggetti che intraprendono un viaggio all'estero è consigliato controllare le vaccinazioni obbligatorie o raccomandate dal paese di destinazione, consultabili tramite la guida interattiva istituita sulla piattaforma informatica del Ministero della Salute. Le spese di tali vaccinazioni sono a carico del beneficiario.

### CAPO II

#### *(Prevenzione e Anagrafe Nazionale Vaccini)*

#### Articolo 5

1. Nel caso in cui la copertura vaccinale per una o più delle vaccinazioni di cui all'articolo 1, comma 1, in una Regione o in una Provincia Autonoma scenda al di sotto della soglia di sicurezza del 95% stabilita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, suddetta vaccinazione sarà resa obbligatoria in tale

Regione fino al raggiungimento della soglia di sicurezza sopracitata.

2. In caso di emergenze epidemiologiche, i vaccini necessari, qualora non inclusi nell'articolo 1 comma 1, sono resi obbligatori e gratuiti per l'area geografica coinvolta e il periodo predisposto dal Ministero della Salute.

#### Articolo 6

1. È istituita, presso il Ministero della Salute, l'Anagrafe Nazionale Vaccini, nella quale vengono registrati tutti i soggetti vaccinati e da sottoporre a vaccinazione, nonché i soggetti esonerati di cui all'articolo 1, commi 2 e 3.

#### Articolo 7

1. L'Anagrafe Nazionale Vaccini, coordinata a livello nazionale, è organizzata ed automatizzata su base regionale attraverso l'adozione di precedenti sistemi informatici della pubblica amministrazione e contiene i fascicoli elettronici sanitari.

2. Il fascicolo elettronico sanitario è l'insieme dei dati e dei documenti digitali di tipo sanitario e socio-sanitario riguardanti il singolo individuo. È compito dell'ASL regionale l'inserimento, all'interno del fascicolo elettronico sanitario, dei dati riguardanti l'esito di visite e certificazioni effettuate, delle dosi e dei tempi di somministrazione dei vaccini e degli eventuali effetti indesiderati.

3. Al fascicolo elettronico sanitario possono accedere:

a) il titolare del fascicolo elettronico sanitario, per visionare la propria documentazione clinica;

b) i soggetti autorizzati all'interno degli istituti sanitari, nel rispetto della normativa europea e nazionale sulla privacy e sul trattamento dei dati personali, per visionare la documentazione clinica;

c) i soggetti autorizzati all'interno degli istituti scolastici, nel rispetto della normativa europea e nazionale sulla privacy e sul trattamento dei dati personali, per monitorare i soggetti di cui all'articolo 1, comma 3.

4. L'accesso al fascicolo elettronico personale è garantito attraverso l'inserimento delle specifiche credenziali emesse dal Ministero della Salute.

5. All'istituzione e al funzionamento dell'Anagrafe Nazionale Vaccini si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

CAPO III  
(Sensibilizzazione)

Articolo 8

1. Sono istituite due “Giornate della Salute” che hanno luogo il primo mercoledì di ottobre e il primo mercoledì di marzo presso ogni istituto della scuola dell’obbligo, al fine di sensibilizzare riguardo la tematica dei vaccini.

2. Durante le “Giornate della Salute” è rimessa all’autonomia delle ASL di riferimento l’organizzazione di attività di sensibilizzazione riguardo la tematica dei vaccini. Tali attività sono destinate ai genitori e agli studenti delle scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado.

Articolo 9

1. Il Ministero della Salute promuove l’alfabetizzazione sanitaria attraverso l’implementazione dei propri canali informativi e mediante campagne pubblicitarie.

2. È istituita una piattaforma di informazione e divulgazione *on line* in materia di vaccini accessibile attraverso il sito web del Ministero della Salute.

3. Il Ministero della Salute, in collaborazione con le ASL locali, organizza l’invio presso il domicilio di ogni nucleo familiare di opuscoli recanti informazioni circa i benefici e le controindicazioni delle vaccinazioni di cui all’articolo 1, comma 1, e agli articoli 2 e 3.

Articolo 10

1. Le ASL, in accordo con i comuni, durante le “Giornate della Salute” provvedono a disporre spazi pubblici in cui erogare il servizio di vaccinazione mobile aperto a tutti gli utenti.

CAPO IV  
(Responsabilità genitoriale e sanzioni)

Articolo 11

1. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari, in caso di mancata osservanza degli obblighi vaccinali di cui all'articolo 1, entro i successivi trenta giorni dal compimento del terzo anno d'età del minore, sono convocati dall'ASL territorialmente competente per un colloquio, al fine di fornire ulteriori informazioni sulle vaccinazioni e di sollecitarne l'effettuazione.

#### Articolo 12

1. Ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari, in caso di mancata osservanza degli obblighi vaccinali di cui all'articolo 1 comma 1, entro i sessanta giorni successivi al colloquio di cui all'articolo 14, è notificata una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 (cinquecento) a euro 5000 (cinquemila).

2. I soggetti di cui all'articolo 15, comma 1, decorsi sessanta giorni dalla notifica della sanzione, qualora non abbiano provveduto agli obblighi vaccinali dei minori di cui all'articolo 1 comma 1, sono tenuti al pagamento della suddetta sanzione.

3. Trascorsi sessanta giorni dalla notifica della sanzione di cui al comma 1, qualora i soggetti di cui al comma 1 non abbiano provveduto agli obblighi vaccinali dei minori di cui all'articolo 1, comma 1, a questi ultimi è vietato l'accesso agli istituti scolastici dell'infanzia fino al corretto adempimento degli obblighi vaccinali.

#### Articolo 13

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati complessivamente in euro 1.063.151.700 all'anno, di cui euro 6.437.700 con riguardo all'articolo 1, euro 20.000.000 con riguardo all'articolo 2, euro 33.700.000 con riguardo all'articolo 3, euro 1.000.014.000 con riguardo all'articolo 4 e euro 3.000.000 con riguardo agli articoli 8, 9 e 10, si provvede, a decorrere dal 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2019, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

